



## REGOLAMENTO DI ISTITUTO

### TITOLO TERZO VIGILANZA E NORME PER LA SICUREZZA

## NORME PER LA SICUREZZA

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 82 del 29 novembre 2019

### **Art. 1. Sicurezza**

1. Tutto il personale scolastico è tenuto a:

- a) conoscere ed applicare la normativa di cui al D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza)
- b) conoscere ed applicare tutta la documentazione specifica dell'Istituto relativa al tema della Sicurezza che viene resa disponibile e fornita dall'Istituto e pubblicata sul sito internet della Scuola (es: piano di evacuazione, nomine nucleo gestione sicurezza, comportamenti da tenere...)

2. I docenti prendono visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e sensibilizzano gli alunni sulle tematiche della sicurezza. I docenti sono inoltre tenuti a conoscenza del piano di evacuazione della scuola e a conoscere le vie di fuga da praticare in caso di emergenza o esercitazione.

3. I collaboratori scolastici prendono visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e controllano quotidianamente la praticabilità e l'efficienza delle vie di uscita.

4. Il personale, allo scopo di prevenire danni a sé stesso e ad altri evita di:

- Utilizzare strumenti, attrezzi, apparecchiature che non abbiano il marchio rispondente alla normativa europea e non facenti parte della dotazione della scuola
- Effettuare interventi impropri e non autorizzati su apparecchiature, modificandone le condizioni d'uso.
- Utilizzare prese elettriche volanti, che costituiscono un importante fattore di rischio.
- Servirsi di strumenti ed attrezzi senza possedere un'adeguata pratica o senza conoscere le cautele per l'uso e la conservazione delle condizioni di sicurezza.
- Abbandonare, o lasciare alla portata di persone inesperte ed inconsapevoli oggetti e sostanze in condizione di nuocere, compreso il materiale di pulizia.
- Accumulare nelle aule e negli spazi scolastici materiale di proprietà personale

5. Il personale della scuola, ove accerti l'esistenza di situazioni di pericolo, ne dà tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico o al Fiduciario di Plesso; in particolare i collaboratori scolastici accertano l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e la possibilità di utilizzarli con facilità e, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, ne danno pronta comunicazione al Dirigente Scolastico o al Direttore dei Servizi Amministrativi.

6. I collaboratori scolastici provvedono inoltre a rendere utilizzabili tutte le uscite di sicurezza prima dell'inizio delle lezioni e verificano la loro costante praticabilità. I collaboratori scolastici hanno anche il compito di segnalare in Segreteria l'eventuale rottura di suppellettili, banchi, sedie eccetera e quanto può risultare pericoloso all'interno della scuola e procedono alla rimozione e sostituzione degli stessi. 6. Gli alunni sono tenuti a rispettare e ad eseguire con responsabilità tutte le indicazioni e le norme di sicurezza loro indicate, dovutamente esposte all'inizio dell'anno scolastico o durante le prove di evacuazione.

7. In ogni classe deve essere affissa la pianta della scuola con l'indicazione delle vie di fuga da seguire. In ogni classe devono essere individuati gli alunni con l'incarico di apri-fila e chiudi-fila.



8. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di particolari sostanze occorre verificare che non vi siano casi di allergie o intolleranze.

9. Tutte le carenze relative all'edilizia e al funzionamento della Scuola devono essere segnalate al Dirigente Scolastico che solleciterà gli opportuni interventi in ordine alle esigenze rappresentate. Sono previste visite periodiche come esplicitato nel Documento sulla sicurezza D. lgs 81/2008

### **Art.2 - Introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola**

1. La distribuzione ed il consumo collettivo di alimenti all'interno dei locali scolastici devono tener conto dei seguenti fattori:

- Il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;
- La difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;
- La difficoltà oggettiva di diversificare nella classe/sezione la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.

L'introduzione di alimenti nei locali dell'istituto, pertanto, espone gli alunni ad una serie di pericoli difficilmente gestibili e la scuola stessa al rischio di incorrere in sanzioni per non aver ottemperato alla normativa per rischio intolleranze e allergia e sulla sicurezza ed igiene degli alimenti.

2. Ne consegue l'assoluto divieto del consumo collettivo di alimenti di origine non certa e certificata all'interno delle sezioni e delle classi di questo Istituto Comprensivo.

3. In presenza di alimenti di origine certa e certificata, il consumo collettivo potrà avvenire solo laddove siano acclarati tutti i casi di allergie e/o intolleranze.

4. Nell'ottica della prevenzione e della sicurezza, si invitano tutti i genitori degli alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica a segnalare tempestivamente in segreteria eventuali intolleranze e allergie dei loro figli, al fine di evitare possibili situazioni di pericolo. I docenti ed il personale ausiliario vigileranno per assicurare il rispetto di quanto disposto.

5. Gli insegnanti ed in particolar modo i fiduciari dei vari plessi forniranno adeguata informativa in merito alla salute alimentare a scuola ai genitori degli alunni e promuoveranno l'utilizzo delle opportune strategie didattiche per diffondere le buone pratiche e stimolare l'utenza ad una sana e corretta alimentazione.

### **Art.3 - Infortunio durante l'attività scolastica**

Si rimanda al Regolamento vigilanza alunni (Sez.I – Titolo III del regolamento di istituto)